



Comune di Guardistallo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.29 del 19.09.2023

OGGETTO: ADESIONE AL 'G.A.L. TERRE ETRUSCHE' . APPROVAZIONE STATUTO E PATTI PARASOCIALI

L'anno **duemilaventitre** addi **diciannove** del mese di **settembre** alle ore 17.30 nel Palazzo Comunale, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale, in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.

Risulta presente all'appello nominale il Sindaco Ceccarelli Sandro e risultano presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali :

1 - SALVATORE ROSANNA	P		07 - ARGELASSI FIORELLA IRIS	P	
2 - LORENZINI MAURO	P		08 - AGOSTINI GIUSEPPE	P	
3 - SOLAZZO MASSIMO	P		09 - PAMPANA RITA	P	
4 - NERI NADIO	P		10 - STELLATI GIOELE	P	
5 - GANI CINZIA	P				
6 - SILICANI NORA	P				

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sandro CECCARELLI**.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Antonio Salanitri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sandro CECCARELLI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Relaziona il Consigliere Solazzo Massimo: “Come accennato nel punto precedente, è volontà di questa Amministrazione aderire alla costituenda società consortile, a responsabilità limitata, Gal Terre Etrusche con la quota dell’1,40%, unitamente ad altri soggetti pubblici e anche ad altre parti private, insieme ad altre 23 Amministrazioni comunali più altri soggetti, tipo CIA e fondazioni CRV. Pertanto, e come avete potuto vedere dagli atti allegati alla delibera, crediamo sia un’opportunità importante di sviluppo del territorio da non lasciarsi scappare; quindi, chiediamo l’approvazione degli atti propedeutici all’entrata nel GAL”.

Il Sindaco Ceccarelli Sandro: “Ci sono interventi?”

Risponde il Consigliere Stellati Gioele “Sì, Gioele Stellati, Capogruppo di minoranza. Allora, come sosteniamo fin dall’inizio di questa legislatura, noi avremmo sempre caldeggiato l’utilizzo anche del precedente GAL, nel quale invece fino al 2021 eravate all’interno, ma con volontà di uscire e nel 2022 usciti dal GAL. Quindi oggi apprezziamo il fatto che questa venga vista come un’opportunità, che sui finanziamenti c’era anche prima lo dimostrano i progetti finanziati di Comuni limitrofi. Sicuramente a livello organizzativo aveva delle lacune. Oggi apprendiamo con favore l’inserimento del Comune di Guardistallo all’interno di questo nuovo GAL. Ci fu detto che ai bandi si poteva partecipare, anche se non fossimo stati soci, ma se nessuno costituisce questo tipo di enti, ovviamente non si può raggiungere l’obiettivo che l’ente stesso si prepone. Quindi siamo assolutamente favorevoli.”

Interviene il Sindaco Ceccarelli Sandro: “Bene, una cosa per chiarezza: nel GAL si poteva partecipare anche se non si era iscritti, noi abbiamo fatto la procedura di uscita, abbiamo sempre detto che non eravamo contro il GAL, ma contro quel GAL, perché non è che aveva delle lacune, era contro legge, contro la legge Madia e per sanare questa situazione la Regione ha tirato fuori la delibera regionale che per le fonti del diritto è subordinata ad una legge dello Stato quindi illegittima. Quindi noi abbiamo fatto bene ad uscire perché avevamo sennò dei problemi, tant’è che ancora rimane in liquidazione il vecchio GAL e purtroppo ci saranno problemi per chi c’è dentro e non sono pochi. La Regione è ritornata sui suoi passi e ha depennato il precedente GAL, anche bruciando i tempi perché sono andati veramente forte e la task force, costituita dai segretari e corredata dalla parte politica, ha lavorato di comune accordo con l’Ufficio di segreteria della Regione perché fosse redatto nei minimi dettagli a norma di legge. Noi a quel punto finalmente abbiamo detto partiamo. È un nuovo soggetto che risponde a tutte le varie situazioni. Quindi, ripeto, è vero che noi abbiamo detto che anche uscendo dal GAL si poteva partecipare al GAL, sì, è vero anche, però, che abbiamo detto che quel GAL non era a norma di legge, confermato poi in ultima battuta anche dalla Regione Toscana che infatti l’ha depennato e ha favorito e agevolato fortemente la creazione del nuovo GAL, perché si è accorta che effettivamente non era troppo nella norma. Anche gli altri GAL si sono adeguati, anche gli altri GAL hanno fatto degli adeguamenti per poterlo risistemare, ma questo nostro GAL aveva questa defezione che non era non era più consona. Questo lo voglio dire siamo usciti perché soprattutto i segretari comunali, che sono la parte legale, ci sottolineavano più volte che era rischioso ed effettivamente, poi anche l’ente di controllo del GAL, che è la Regione, ha affermato che era rischioso”

Risponde Stellati Gioele: “Per dovere di cronaca Montecatini e Montescudaio hanno ottenuto contributi importanti da quel GAL”

Ceccarelli Sandro: “Fino a che la Corte dei conti non ci mette l’occhio”

Stellati Gioele: “La Regione supervisionava tutto e se aveva qualcosa in contrario lo bloccava prima”

Ceccarelli Sandro “sì, ripeto però, di fatto, poi la Regione ha sollecitato di farne uno nuovo, che è differente da modificare quello già esistente, ha proprio detto no, facciamo finta che quello non sia mai esistito. Ci sono dichiarazioni di voto utili? no. Va benissimo, allora chiedo, per cortesia di passare alla votazione. Voti favorevoli: unanimità. Immediata eseguibilità, voti favorevoli: unanimità”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02/08/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione PEG 2023/2025 di natura finanziaria, adottata ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. n. 267/2000”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/06/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 15/03/2023 avente oggetto: “riorganizzazione dell’ente: modifica della macrostruttura organizzativa e funzionigramma.”

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il vecchio Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i Regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed, infine, quello recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle Regioni ultraperiferiche dell’Unione;

DATO ATTO che, in applicazione dei sopra citati Regolamenti, la Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

VISTO il Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (Feasr), così come previsto dal Regolamento (Ue) n. 2021/2115, il PSP Italia 2023-2027 include interventi regionalizzati;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1534 del 27 dicembre 2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" e in particolare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale dell'atto;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 201 del 6 marzo 2023 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027 – Modifica della scheda SRG06 "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale" e approvazione dei territori eligibili al metodo LEADER;

VISTA in particolare la delibera regionale nr.341 del 3/4/2023 ad oggetto: Reg. UE 2013/1305 Feasr – Misura 19 "Metodo Leader" - Sottomisura 19.1 "Supporto preparatorio" - Indirizzi per l'attivazione a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico 2023-2027;

CONSIDERATO che l'accesso ai fondi di cui alla Sottomisura 19.1 prevede che i territori elegibili si candidino attraverso un GAL per il periodo 2023- 2027 al fine di poter svolgere le complesse attività di elaborazione di studi e analisi dell'area di riferimento e di conduzione di attività di animazione degli attori locali allo scopo di progettare e definire una Strategia di Sviluppo;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta regionale n. 1477 del 19 dicembre 2022 "MISURA 19 del PSR 2014/2020 – Par. 6.3 'Requisiti di ammissibilità' e 8.2 'Responsabilità ed Impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL) del Bando 'Sostegno allo Sviluppo Locale Leader: decadenza del riconoscimento regionale del GAL Etruria Scrl" con la quale la Regione ha revocato il riconoscimento LEADER al GAL ETRURIA Scrl rendendo di fatto impossibile al GAL ETRURIA Scrl candidarsi quale soggetto attuatore delle politiche LEADER per l'ambito territoriale in cui ricade il Comune di Guardistallo che, giova precisare, non ne è socio;

VISTO il verbale dell'assemblea sociale del GAL Etruria del 30 giugno 2023, repertorio 83.216, raccolta n. 49.093, nel quale veniva deliberata la messa in liquidazione della società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e veniva conseguentemente effettuata la nomina del commissario liquidatore;

RICHIAMATA la visura camerale della società consortile GAL ETRURIA scrl del 22/08/2023 nella quale la società stessa risulta ancora attiva, ma in fase di aggiornamento con in corso una procedura di scioglimento;

RITENUTO opportuno procedere ad una presa d'atto della situazione sopra delineata allo scopo di chiarire che ad oggi le funzioni proprie del consorzio GAL TERRE ETRUSCHE non vengono svolte da alcuna altra società partecipata dal Comune di Guardistallo;

CONSIDERATO che l'approccio LEADER allo sviluppo territoriale deve coinvolgere direttamente i rappresentanti delle zone interessate nella definizione e nell'attuazione di strategie locali, nei processi decisionali e nello stanziamento delle risorse. Il valore aggiunto dell'approccio LEADER è strettamente correlato al rafforzamento dei poteri locali attraverso l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo e l'allocazione di risorse; Il coinvolgimento degli attori locali deve poggiare su criteri di equità e trasparenza e include la popolazione in senso lato, i gruppi d'interesse socioeconomico e della società civile nonché le istituzioni pubbliche e private rappresentative.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Guardistallo può partecipare ai Gruppi di Azione Locale legittimati ad elaborare Strategie di Sviluppo Locale ai sensi del citato bando regionale;
- l'adesione al GAL è indispensabile al fine del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, nell'ottica di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13 del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa le funzioni svolte dall'ente locale e richiamato dal Vigente Statuto comunale, che prevede che il Comune promuova lo sviluppo della comunità locale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11/05/2023 è stato approvato apposito accordo, al fine di attivare il partenariato locale necessario per la redazione delle Strategie Territoriali nei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.122 del 20 febbraio 2023 necessario alla partecipazione del nostro territorio alla prima fase prevista dal DGR 341 del 3/4/2023;
- che con Decreto 11758 del 05/06/2023 il Settore Autorità Gestione Feasr della Regione Toscana ha sancito la pre-ammissibilità della manifestazione d'interesse presentata dal Comune di Riparbella quale Capofila e nella quale si evidenziavano gli accordi di partenariato sottoscritti da 24 Comuni eleggibili Leader delle Province di Pisa e Livorno in cui si impegnavano a costituire un ente (**Gal Terre Etrusche soc. consortile r.l.**) per la gestione delle misure LEADER;

TENUTO CONTO che ad oggi hanno aderito con deliberazione della Giunta Comunale al percorso i seguenti Comuni eleggibili Leader:

- 1.) Capraia Isola; 2.) Montescudaio; 3.) Riparbella; 4.) Santa Luce; 5.) Fauglia; 6.) Palaja; 7.) Lajatico; 8.) Castellina Marittima; 9.) Volterra; 10.) Chianni; 11.) Sassetta; 12.) Orciano; 13.) Casciana Terme Lari; 14.) Pomarance; 15.) Crespina Lorenzana; 16.) Monteverdi Marittima; 17.) Guardistallo; 18.) Terricciola; 19.) Castagneto Carducci; 20.) Montecatini VdC; 21.) Suvereto; 22.) Castelnuovo VdC; 23.) Bibbona 24.) Casale Marittimo;

Evidenziato che:

- l'adesione alla Società G.A.L. risponde ai criteri di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, in conformità ai fini perseguiti dall'ente, in un'ottica di elaborazione di una strategia di sviluppo locale, tesa a promuovere lo sviluppo del territorio amministrato;
- a tal fine l'Amministrazione comunale ha avviato un'attività di confronto con gli amministratori dei Comuni in continuità territoriale, eleggibili LEADER e aventi caratteristiche affini sul piano socioeconomico e turistico-culturale;
- i suddetti Comuni hanno condiviso la volontà di concorrere, con le parti economiche e sociali e gli organismi e i soggetti della società civile presenti sul territorio, alla costituzione di un nuovo GAL, avente l'obiettivo di elaborare una Strategia di Sviluppo Locale tesa a promuovere lo sviluppo rurale, migliorare l'ambiente ed il paesaggio, sostenere lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale dei territori, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, costruire opportunità lavorative per le giovani generazioni, attraverso:
 - o l'attuazione di azioni di sviluppo locale (predisposte sulla base delle esigenze rilevate nel territorio) nell'ambito dei programmi operativi promossi dall'Unione europea;
 - o la realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai proponenti i progetti di sviluppo;
 - o la gestione di aiuti comunitari agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori della promozione del territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali e della loro valorizzazione, trasformazione e commercializzazione, del turismo rurale, dell'artigianato, della piccola e media impresa e del commercio, con particolare attenzione alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;

PRESO ATTO CHE:

- il Comitato Promotore del GAL, ha avviato la prima fase di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per la cui attuazione, è necessario giungere alla definizione di una struttura comune legalmente costituita (Società consortile a responsabilità limitata "GAL Terre Etrusche"), utile alla elaborazione ed attuazione della Strategie di Sviluppo Locale, per poter partecipare al ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo già entro il 13 ottobre 2023 come specificato nella Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n.561 del 22-05-2023;

- il partenariato promosso per la costituzione del GAL Terre Etrusche è di tipo “aperto”, nel senso che la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati potrà avvenire anche dopo la costituzione del GAL, previa richiesta e successiva autorizzazione e approvazione degli organi preposti, attraverso l’acquisizione di una partecipazione nella società consortile ovvero mediante la sola condivisione, con delibera di Giunta Comunale, della SSL elaborata dal GAL;

EVIDENZIATO CHE:

- la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente all’ente “di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;
- l’art. 4 comma 6 del TUSP, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

DATO ATTO pertanto che:

- il costituendo GAL TERRE ETRUSCHE elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall’art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013;
- la partecipazione pubblica ai GAL rappresenta un elemento essenziale in quanto questi, ai sensi dell’art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento UE, sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati; pertanto, “è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l’unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.”;
- L’adesione al GAL Terre Etrusche è indispensabile al fine del perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, nell’ottica di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13 del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa le funzioni svolte dall’ente locale e richiamato dal Vigente Statuto
- La partecipazione al suddetto al GAL rientra espressamente nel combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del TUSP e dell’art. 34 del menzionato Reg. (UE) n. 1303/2013, e la stessa “è funzionale all’esigenza di promozione e di realizzazione di servizi integrati d’area quale strumento individuato dalla normativa comunitaria e nazionale per attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e concorrere così ad una crescita sociale, economica e culturale dell’ambito territoriale di riferimento”

PRESO ATTO che:

- la Corte dei Conti - Sezione Regionale del Controllo per il Veneto con deliberazione n. 13/2023/PASP/Crespadoro (VI) ritiene che, in un caso analogo, l’adesione deliberata dal Comune di Crespadoro al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina, società cooperativa a scopo mutualistico, non rientri tra quelle assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP per le considerazioni in diritto dei precedenti ivi richiamati ed infatti in tale deliberazione afferma: *“che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il G.A.L. va ricondotto agli strumenti di programmazione nell’ambito della cd. “politica concertata”. Esso, infatti, sotto forma di partenariato locale, è una caratteristica del programma LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) introdotto con la riforma dei fondi strutturali, deputato ad individuare ed attuare le strategie di sviluppo locale contenute nel Programma di Sviluppo Locale (PSL), le quali coinvolgono territori comunali limitati e ben definiti, di livello sub regionale. L’insieme dei territori comunali coinvolti nell’attuazione del PSL costituisce l’ambito*

territoriale di operatività del G.A.L. La classificazione delle aree rurali è operata dal PSR conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato, con alcuni affinamenti specifici regionali”;

- Pertanto, la partecipazione pubblica al GAL rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma dell'art 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui “la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”.
- Tale eccezione, del resto, si pone in armonia con l'oggetto del TUSP definito all'art. 1 (“costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”), le cui disposizioni sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Stessa finalità è rinvenibile nella novella legislativa, non a caso inserita nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, collegata alla manovra di finanza pubblica, che pone l'attenzione proprio ai profili di sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'operazione di costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisizione di partecipazione.

RITENUTO altresì che:

- l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. 175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;
- di dover pertanto aderire al costituendo GAL Terre Etrusche, dando mandato al Sindaco di sottoscrivere l'atto costitutivo della società da costituire a tale scopo e, successivamente, di promuovere la partecipazione del Comune alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL con le finalità di cui al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale;
- di dover dare mandato alla Giunta Comunale di adottare la delibera di condivisione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL non appena ne sarà ultimata l'elaborazione e di trasmetterla al GAL, per consentirne l'allegazione alla domanda di partecipazione al bando regionale;

PRESO ATTO che

- con gli articoli 42 (“Gruppi di azione locale LEADER”) e 43 (“Kit di avviamento LEADER”) del Regolamento (UE) 1305/2013 si prevede che “il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" e che è necessario, anche in relazione alla rendicontazione delle spese, procedere alla creazione di uno specifico fondo comune di gestione, da impiegare per le spese tecniche necessarie alla costituzione del GAL e al suo capitale sociale, all'avvio e prosecuzione delle attività di animazione locale e alla stesura della SSL, in vista della partecipazione alla selezione pubblica bandita dalla Regione, che prevede uno specifico fondo per il sostegno preparatorio alla definizione della SSL;
- tale fondo comune di gestione sarà costituito dai versamenti delle quote societarie degli aderenti al GAL;
- la quota a carico del Comune di Guardistallo per la partecipazione alla società è pari ad euro 1.325,42 ed è stata calcolata in rapporto all'incidenza della popolazione residente nel Comune

alla data del 31/12/2022 sul totale della popolazione residente nei territori dei Comuni costituenti il Gal Terre Etrusche;

RITENUTO, tuttavia, che sia opportuno una verifica preliminare alla costituzione della società circa la sua sostenibilità finanziaria, nonché sulla compatibilità della scelta di costituirla con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA in tal senso, la relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione consiliare redatta dal responsabile del Servizio economico-finanziario e depositata agli atti d'ufficio;

Visti lo statuto della costituenda società consortile a responsabilità limitata "GAL Terre Etrusche" e il documento contenente i patti parasociali, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art.42 del TUEL di cui al D.lgs. n.267/2000;

Visto il parere dell'organo di revisione del 14/09/2023 rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del Tuel, allegato alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Dopo ampia discussione: presenti e votanti n. 11 consiglieri, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'avvenuta cessazione di tutte le attività connesse al conseguimento dell'oggetto sociale della società GAL Etruria srl nonché della volontà espressa dall'assemblea sociale di procedere alla liquidazione della società stessa;
2. Di approvare l'adesione del Comune di Guardistallo alla Società consortile a responsabilità limitata "GAL Terre Etrusche".
3. Di approvare lo statuto della suddetta Società, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di approvare lo schema dei patti parasociali allegati al presente atto, dando Mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, per la sottoscrizione
5. Di dare Mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, di sottoscrivere l'atto costitutivo della società e di promuovere la partecipazione del Comune alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre Etrusche con le finalità di cui al bando regionale approvato di cui al Delibera della Giunta della Regione Toscana n.561 del 22-05-2023;
6. Di incaricare il Responsabile di Area Contabile di predisporre ogni attività funzionale alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari ad euro 1.325,42, tenuto conto della successiva volontà del Comune di Capraia Isola di recedere dall'accordo;
7. Di autorizzare, fin da ora, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea dei soci della costituenda società a votare un eventuale aumento di capitale per l'ampliamento della società ai soggetti privati nelle forme di legge, rinunciando preventivamente alla opzione di acquisto delle nuove quote;
8. Di Dare Mandato alla Giunta Comunale di adottare la delibera di condivisione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre Etrusche non appena ne sarà ultimata l'elaborazione e di

trasmetterla al GAL.

9. Di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, stante l'urgenza di partecipare all'avviso per le strategie territoriali rivolto alle coalizioni locali delle sei Aree interne 2021-2027.

Successivamente rilevata l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, con n. 11 voti favorevoli, n.0 contrari e n. 0 astenuti

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: ADESIONE AL 'G.A.L. TERRE ETRUSCHE' . APPROVAZIONE
STATUTO E PATTI PARASOCIALI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ceccarelli Sandro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Salanitri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATI: 1) PARERE TECNICO, 2) PARERE CONTABILE, 3) PARERE DEL REVISORE DEI CONTI, 4) RELAZIONE ILLUSTRATIVA, 5) STATUTO, 6) PATTI PARASOCIALI, 7) ATTO COSTITUTIVO